

QUEL PERCORSO DI “PEDAGOGIA CIVILE” TRACCIATO DALLA COSTITUZIONE *

di Cesare Mirabelli

Presidente emerito della Corte costituzionale

La libertà religiosa nella Costituzione italiana.

I principi fissati dalla Carta fondamentale stimolano il passaggio da un'identità chiusa e intollerante a una aperta alla comunicazione e al dialogo, affidando questo processo ai comportamenti individuali e collettivi.

Le cronache quotidiane portano alla comune attenzione avvenimenti nei quali comportamenti che si assumono suscitati o motivati da convinzioni religiose sembrano recare offesa alla dignità e alla libertà della persona, anziché esprimere per essa il rispetto che ogni spirito genuinamente religioso nutre per il prossimo, nel quale riconosce quanto meno la comune umanità, se non la sacralità di una creatura che richiama alla relazione con Dio creatore.

I comportamenti lesivi di frequente sono diretti a incidere sulla scelta o sulla pratica religiosa della persona, quando si proponga di essere diversa da quella familiare; altre volte condizionano le scelte di vita e nei comportamenti sociali, dal matrimonio all'abbigliamento, in particolare per le donne. Atteggiamenti di intolleranza, o costrizioni che feriscono la libertà della persona, sino a manifestarsi talvolta con violenze che attentano alla vita stessa. Questa esperienza è drammaticamente ricorrente e diffusa in Paesi nei quali è impedita la libera professione della propria fede, e la pratica religiosa, in privato e in pubblico, è sottoposta a restrizioni che violano la libertà religiosa, sino a discriminare intere comunità di minoranza colpite per la religione professata e praticata.

Tuttavia anche in Paesi nei quali è radicato il riconoscimento e il rispetto dei diritti umani, non mancano esempi di intolleranza e talvolta di atti di violenza nell'ambito ora considerato, pur contrastati e repressi, che assumono un particolare rilievo quando non si tratta di singoli casi di devianza individuale, ma rispecchiano il costume collettivo di un gruppo sociale con forte caratterizzazione identitaria, solitamente e talvolta superficialmente individuata in un unificante elemento religioso.

Il pluralismo al quale ci si era da tempo abituati in Europa, anche tra fedi e convinzioni diverse in materia religiosa, manifestava l'intreccio di radici ideali con un profondo denominatore culturale cristiano, proiettato, per i valori di dignità della persona che reca, sin nell'area della miscredenza; una molteplicità di orientamenti metabolizzata da una storia comune fatta anche di conflitti, che sono tuttavia rimasti tra affini.

I più recenti fenomeni migratori hanno introdotto elementi di significativa novità in questo panorama. Le migrazioni sono divenute, da eventi individuali nell'ambito di contesti culturali in prevalenza omogenei, fenomeni di massa che determinano la presenza di nuove minoranze etniche e culturali, di frequente caratterizzate da una forte e diversa identità religiosa, che si manifesta anche come elemento di mantenimento delle proprie radici e di

rigida coesione sociale all'interno di un gruppo che per propria scelta si esclude dalla assimilazione e contrasta ogni contaminazione del proprio originario costume e stile di vita, che possa provenire dal contesto sociale di accoglienza.

Alla intollerante separatezza identitaria di una minoranza, corrisponde a volte una simmetrica e contrapposta intolleranza di gruppi più o meno ampi all'interno della maggioranza, con l'effetto reciprocamente coltivato di nutrire il conflitto e di non favorire una graduale integrazione, che pure rispetti le diversità culturali e religiose.

In questo contesto la libertà religiosa assume la consistenza non solo di un diritto fondamentale, caratteristica che gli è tradizionalmente propria, ma anche di un fattore di integrazione che tuttavia non omologa, bensì rispetta e fa coesistere le diverse identità.

La Costituzione italiana offre un modello significativo del ruolo inclusivo che la libertà religiosa può svolgere, non solo nella garanzia dei diritti individuali, ma anche nel riconoscimento dei gruppi sociali religiosi, e offre un percorso di "pedagogia civile" che stimola il passaggio da una identità chiusa e intollerante, generatrice di conflitti, a una identità aperta alla comunicazione e al dialogo, che genera reciprocità e comprensione senza perdere l'ancoraggio ai propri valori.

"Tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata". L'*incipit* dell'articolo 19 della Costituzione riconosce e garantisce questo diritto a tutti, senza distinzione tra cittadini e stranieri, in conformità alla natura della libertà religiosa e nella evidente considerazione che si tratta di un diritto inviolabile dell'uomo, non ancorato alla condizione di cittadinanza. Il divieto di discriminazioni a motivo della religione professata, come pure delle condizioni personali o sociali (così l'articolo 3 della Costituzione) che possono avere un risvolto o una implicazione religiosa, integra il diritto di libertà e ne costituisce il necessario complemento. Libertà e eguaglianza riflettono la dignità propria di ciascuna persona, che richiede sia rispettata da tutti e garantita dalle istituzioni.

Le convinzioni religiose non rimangono nella sfera intima della coscienza e sono sempre espressione di una adesione libera, che non ammette costrizioni per determinare o impedire conversioni o mutamenti nelle proprie scelte di credenza e di vita. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), in piena sintonia con la nostra Costituzione, chiarisce che la libertà di coscienza e di religione "include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione, o il proprio credo, nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti" (articolo 18).

Le convenzioni internazionali che proteggono i diritti umani riprendono questa formulazione e ne precisano il contenuto, stabilendo che "nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta" (articolo 18, n.2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

La Costituzione prevede un solo limite esplicito al culto, se “si tratti di riti contrari al buon costume” (articolo 19), un’area più ristretta da quella solitamente determinata dall’ordine pubblico.

Ma condizioni implicite si rinvengono nella garanzia degli altri diritti inviolabili, quali il diritto alla vita, alla salute e alla integrità fisica, alla libertà personale, alla manifestazione del pensiero e a ogni altro diritto fondamentale che, a seconda delle prospettive, integra o condiziona la libertà religiosa.

Ancora le convenzioni internazionali prevedono che siano “consentite quelle sole restrizioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica per la protezione dell’ordine pubblico della salute o della morale pubblica, o della protezione dei diritti e delle libertà altrui” (articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848, e art.18, n. 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici).

È dunque evidente che la libertà religiosa implica e assicura la coesistenza di fedi diverse, giacché a ciascuno è garantito il diritto di professare e praticare pacificamente la propria religione, senza per questo subire limitazioni di sorta, e senza vedere sminuita la propria situazione giuridica e la condizione sociale. Assicurato a tutti questo diritto, rimane esclusa per tutti la possibilità di negare l’eguale diritto degli altri o di limitarne il godimento.

La libertà religiosa, inoltre, si combina e si integra con gli altri diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, con i quali forma sistema; in particolare con il diritto di riunirsi e con il diritto di associarsi liberamente. La libertà di riunione (articolo 17), riguarda anche le riunioni per il compimento collettivo di atti di culto e per finalità religiose, e per quelle in luogo pubblico vale la disciplina comune. Sono superate da tempo le restrizioni imposte dalle norme che imponevano l’obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in locali nei quali si può liberamente accedere, avendo la Corte Costituzionale, sin dal 1957, dichiarato in contrasto con la Costituzione le vecchie norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che ponevano ingiustificati limiti imposti soprattutto alle confessioni di minoranza. Anche la libertà di associazione (articolo 18) riguarda la dimensione religiosa, garantendo il diritto di aderire liberamente e altrettanto liberamente di non aderire a una qualsiasi organizzazione religiosa, e di dissociarsi da essa senza subire costrizioni o conseguenze dannose.

La Costituzione va oltre le garanzie della libertà religiosa individuale e collettiva, e ne considera anche la dimensione istituzionale. Riconosce la Chiesa cattolica, in conformità alla sua natura, come indipendente e sovrana nel proprio ordine, distinto da quello dello Stato (articolo 7). Allo stesso tempo assicura a tutte le confessioni religiose eguale libertà (articolo 8).

Ciò vale per le chiese e le comunità religiose storiche, tradizionalmente presenti nel nostro Paese, ma vale anche per le comunità religiose di nuovo insediamento. A tutte assicura il

diritto di organizzarsi con piena autonomia, secondo i propri statuti e le proprie regole, “in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” (ancora l’articolo 8).

Il riferimento letterale all’ordinamento giuridico italiano apre, con una visione anticipatrice probabilmente inconsapevole, alla presenza di comunità religiose di diversa provenienza e composizione nazionale. A tutte è assicurata la libertà di organizzarsi, di proporsi con la propria e peculiare dimensione istituzionale, tuttavia con il limite essenziale del “non contrasto” con l’ordinamento italiano. Non è imposta alcuna omologazione, né prefigurata la costringente assimilazione delle minoranze religiose in un modello predeterminato; esse rimangono libere di mantenere la propria identità, anche mediante la originalità delle proprie strutture istituzionali. Tuttavia il limite del non contrasto con l’ordinamento italiano, rimanendo sempre libera la espressione di qualsiasi convinzione in materia religiosa, esclude che possano avere spazio lesioni dei diritti garantiti a ciascun individuo, violazioni del principio di eguaglianza e, in definitiva, offese alla dignità della persona motivate da regole di ispirazione religiosa, ma il più delle volte rispondenti al costume legato a identità sociali.

Non è quindi ammissibile, ad esempio, imporre scelte matrimoniali alle donne, limitarne la libertà e negare ad esse eguaglianza, imporre l’uso di abbigliamenti che mortifichino la loro identità, compiere mutilazioni rituali, anche se questo rispondesse a regole di ispirazione religiosa.

Il sistema è completato dalla possibilità di regolare sulla base di intese le relazioni tra lo Stato e ciascuna confessione religiosa organizzata, che non sia in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano, adottando per la disciplina di queste relazioni uno strumento bilaterale che richiede un paritario consenso.

Le intese consentono di apprezzare e di tener conto delle specifiche esigenze di ogni confessione religiosa, e di salvaguardare la identità di ciascuna di esse in un quadro di eguale libertà. Prefigurate dalla Costituzione avendo presente la condizione delle chiese di minoranza tradizionalmente presenti nel Paese, le intese costituiscono un percorso aperto a ogni comunità religiosa istituzionalmente organizzata, anche di nuovo insediamento, stabile nel tempo, che intenda rispettare l’ordinamento italiano nei principi essenziali di una civiltà rispettosa della dignità della persona e dei diritti fondamentali. Anche le intese costituiscono, quindi, uno strumento orientato a comporre identità, da preservare, e integrazione, da perseguire.

La Costituzione offre una cornice nella quale l’equilibrio tra identità e integrazione è quotidianamente rimesso al dinamismo sociale. In un contesto pluralistico, la “pedagogia civile” orientata dai principi costituzionali rimane affidata al tessuto dei comportamenti individuali e collettivi che animano l’incontro tra culture, religioni, orientamenti ideali diversi, destinati a comporre un quadro pacifico e auspicabilmente armonioso di convivenza.

* *libertàcivili* - Rivista bimestrale del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, fascicolo 5/11.